



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2114

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO D'ADDARIO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16198 del 30 ottobre 2007 recante, tra l'altro, l'iscrizione nella sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto D'Addario, nato a Pescara (PE) il 29 gennaio 1977, e la delibera OCF n. 1125 del 27 giugno 2019, recante la cancellazione del medesimo dalla suddetta sezione dell'Albo;

VISTA la delibera OCF n. 1578 del 20 gennaio 2021, recante, tra l'altro, l'iscrizione del Sig. Roberto D'Addario nella sezione dedicata ai consulenti finanziari autonomi dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la delibera OCF n. 1914 del 4 maggio 2022, recante la cancellazione del medesimo dalla suddetta sezione dell'Albo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 1° aprile 2021 (prot. Consob n. 399784 dell'8 aprile 2021), con la quale un investitore ha presentato alla Consob un reclamo concernente condotte poste in essere dal Sig. Roberto D'Addario in un periodo in cui risultava iscritto all'Albo nella sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 26 aprile 2021 (prot. OCF n. 30814 di pari data) e del 6 maggio 2021 (prot. OCF n. 33034 di pari data), con cui la Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso all'Organismo, fra l'altro, la sopra richiamata documentazione relativa al Sig. Roberto D'Addario per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 12 maggio 2021 (prot. OCF nn. 34533, 34535, 34537, 34540, 34542 e 34545 del 13 maggio 2021) e del 13 agosto 2021 (prot. OCF n. 58471 del 18 agosto 2021), con cui la predetta investitrice ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Roberto D'Addario;

VISTA la nota del 4 ottobre 2021 (prot. OCF n. 69356 del 18 ottobre 2021), con cui anche FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti in merito all'operato del consulente;

VISTE le note del 16 febbraio 2022 e 4 marzo 2022 (rispettivamente prot. OCF nn. 11596 e 15830 di pari date), con cui il Sig. Roberto D'Addario ha fornito all'Organismo informazioni concernenti la propria attività di consulente finanziario autonomo;

VISTA la nota del 28 giugno 2022 (prot. OCF n. 42760/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Roberto D'Addario, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
 - svolto attività di offerta fuori sede e consulenza finanziaria in assenza di mandato conferito da un soggetto abilitato;
 - offerto fuori sede e promosso prodotti finanziari la cui offerta al pubblico era vietata;
 - promosso investimenti in sostanziale conflitto d'interesse;
- art. 178, commi 3 e 5, per avere omesso di predisporre e conservare adeguate registrazioni delle attività svolte nei confronti della clientela, in particolar modo con riguardo ad attività riconducibili alla ricerca in materia di investimenti comunque denominate;

RILEVATO che, con note del 1° luglio 2022 (prot. OCF nn. 43495, 43497, 43536 e 43537 di pari data), è stata presentata, nell'interesse del Sig. Roberto D'Addario, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 19 luglio 2022 (prot. OCF nn. 46706 e 46724 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Roberto D'Addario con nota del 10 agosto 2022 (prot. OCF n. 51895 del 22 agosto 2022);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 dicembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. OCF n. 80829/22) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra menzionati addebiti contestati al Sig. Roberto D'Addario, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Roberto D'Addario, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 178, commi 3 e 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- con riguardo alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, derivanti dall'aver svolto attività di offerta fuori sede e consulenza finanziaria in assenza di mandato conferito da un soggetto abilitato, promuovendo altresì, in taluni casi, prodotti finanziari la cui offerta al pubblico era vietata in Italia e, in altri casi, investimenti in sostanziale conflitto d'interesse, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie risulta non trascurabile;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *b)*, n. 14, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 178 del medesimo Regolamento, concernenti le registrazioni;
- con riguardo alla gravità delle condotte del consulente, bisogna tener conto delle seguenti circostanze:
 - l'attività di offerta fuori sede e consulenza finanziaria in assenza di mandato conferito da un soggetto abilitato risulta nella fattispecie particolarmente rilevante in ordine alla promozione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

di uno specifico prodotto finanziario la cui offerta al pubblico era vietata in Italia e che ha determinato, ai danni dell'investitrice coinvolta, una conseguente compromissione delle tutele accordate dall'ordinamento oltre che un danno di elevata entità;

- la promozione di ulteriori forme di investimento in sostanziale conflitto di interessi e la violazione dell'obbligo di tenuta delle registrazioni (nella fattispecie concernente il servizio di ricerca in materia di investimenti) hanno assunto una gravità subvalente rispetto alla menzionata promozione di prodotti finanziari la cui offerta al pubblico era vietata in Italia;
- con riguardo alla complessiva attività professionale del consulente, non risultano ulteriori reclami o precedenti sanzionatori a suo carico;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Roberto D'Addario quantomeno a titolo di colpa grave.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Roberto D'Addario, nato a Pescara (PE) il 29 gennaio 1977, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino